



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **30 novembre 2021**

Fattura elettronica per le operazioni con l'estero Le novità dal 2022

Specifiche tecniche in vigore dal 1° gennaio 2022 pubblicate dall'AE.

I dati delle operazioni con l'estero, **dal 1° gennaio 2022**, andranno trasmessi **utilizzando per ogni singolo file XML tramite il Sdi.**

La legge di bilancio 2021 ha introdotto a decorrere dall'anno successivo l'obbligo di utilizzare il tracciato della **fatturazione elettronica**. Dal 1° gennaio occorrerà utilizzare il sistema di interscambio.

Con provvedimento **293384/2021**, in data 28 ottobre, l'AE ha fissato le regole tecniche per la trasmissione dei dati di dette operazioni completo dell'**allegato A** delle **specifiche tecniche** della fatturazione elettronica – **versione 1.7** – **in vigore dal 01.01.2022**, reperibile all'indirizzo web: [Specifiche tecniche operative del SdI \(agenziaentrate.gov.it\)](http://agenziaentrate.gov.it)

L'esterometro va quindi in pensione con l'ultima scadenza prevista, per le operazioni del IV trimestre 2021, al **31 gennaio 2022**. Ricordiamo che poteva essere evitata la compilazione qualora già ci si fosse avvalsi della trasmissione elettronica.

RICORDA: Articolo 1, comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015

*... Con riferimento alle operazioni **effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:*

*a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni svolte** nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;*

*b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute** da soggetti non*

*stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.*

Tale nuova situazione comporta l'obbligo di trasmissione non nei confronti della controparte estera (la stessa è esclusa dal sistema della fatturazione elettronica) ma di trasmettere una fattura al SdI.

Relativamente **alle fatture attive** dovranno, **entro i termini di emissione delle fatture**, utilizzando il tracciato XML della fattura elettronica già in vigore.

Ricordiamo che i termini di emissione delle fatture verso l'estero sono correlati alla data di effettuazione dell'operazione, disciplinata ai fini IVA dagli artt. 6 del D.P.R. 633/1972 e 39 del D.L. 331/1993.

Per quanto riguarda le cessioni di beni in ambito extra-UE (ossia le esportazioni), trovano applicazione le regole di effettuazione delle operazioni ordinarie, dettate dall'art. 6 del Decreto IVA: le cessioni di beni si considerano quindi effettuate nel momento della consegna o spedizione. Se però, anteriormente, viene emessa fattura o pagato un acconto, l'operazione si considera effettuata, per la parte fatturata o pagata.

RICORDA: Anche per il 2022, le esportazioni **documentate da bolletta doganale** possono essere trasmesse al SdI facoltativamente.

Nelle cessioni intracomunitarie di beni il cedente nazionale deve emettere la fattura, relativa ad una cessione intracomunitaria di beni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Come noto la fattura deve:

- essere annotata distintamente nel registro delle fatture emesse con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione, rispettando l'ordine della numerazione;
- riportare, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di "operazione non imponibile", specificando eventualmente la norma comunitaria o nazionale di riferimento.

Per quanto riguarda **le prestazioni di servizi** in ambito UE o extra UE, le stesse si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate. Se anteriormente al verificarsi dell'ultimazione, o indipendentemente da essa, sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.